



24789-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Presidente -

FALLIMENTO

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Ud. 17/04/2018 - CC

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Consigliere -

R.G.N. 10187/2017

Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA

- Rel. Consigliere -

Cea 24789
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10187-2017 proposto da:

LEONARDO in qualità di legale rappresentante
della società "BINGO SEVEN SRL", in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in l

l
)
i

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in
persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente
domiciliata in

)
a

- controricorrente -

4133
18

contro

FALLIMENTO BINGO SEVEN SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in _____ ,

;

- controricorrente -

contro

SILVESTRI ROSSANA SILVIA GIOVANNA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 67/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. Equitalia Sud ha chiesto al Tribunale di Larino di dichiarare il fallimento della s.r.l. Bingo Seven, assumendo di esserne creditore in ragione di iscrizioni a ruolo portate da 11 cartelle di pagamento. Durante il procedimento, la stessa Equitalia Sud ha presentato un'ulteriore istanza di fallimento della società in ragione di altre 30 cartelle di pagamento. Riuniti i procedimenti, nel prosieguo Equitalia ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di cui alla prima istanza di fallimento.

Con sentenza n. 14/2016, il Tribunale di Larino ha dichiarato il fallimento della Bingo Seven.

2.- La società Bingo Seven ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa. Nel corso del procedimento è intervenuta Rossana Silvestri, «quale garante della società», in funzione adesiva del reclamo così proposto.

Nel reclamo, la Bingo Seven ha dedotto che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare il fallimento stante il disposto dell'art. 13 *bis* legge n. 160/2016, affermando che Equitalia era l'unico suo creditore e che nel frattempo aveva richiesto di avvalersi del termine di 60 giorni per esercitare il beneficio di rateizzazione del debito previsto dalla detta norma. Ha inoltre sostenuto di non trovarsi, in ogni caso, nello stato di insolvenza di cui all'art. 5 legge fall.

3.- Con sentenza del 24 febbraio 2007, la Corte di Appello di Campobasso ha respinto il reclamo.

Con riferimento alla normativa di cui alla legge n. 160/2016, essa ha rilevato, in particolare, che l'indicata disposizione di legge è entrata in vigore dopo «che il giudice delegato si era riservato per riferire al collegio»; che «non è previsto per legge l'obbligo di sospensione delle procedure fallimentari»; che in realtà «Equitalia non era l'unico creditore» della società.

Quanto allo stato di insolvenza, la Corte territoriale ha osservato che il bilancio relativo all'esercizio 2016 ha evidenziato la sussistenza di un fortissimo debito complessivo della società a fronte di un montante di cassa praticamente irrisorio e una serie di asseriti crediti, il «cui grado di effettiva "esigibilità" non può dirsi comunque rassicurante», secondo quanto partitamente esaminato dalla stessa. Per concludere che, in definitiva, veniva a emergere un «patrimonio in dissesto».

4.- Avverso l'indicata sentenza ricorre la s.r.l. Bingo Seven nei confronti del Fallimento della società, di Equitalia e di Rossana Silvestri, articolando cinque motivi di cassazione della stessa.

Il Fallimento Bingo Seven ed Equitalia resistono con distinti controricorsi. Non ha invece svolto attività difensive Rossana Silvestri.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ.

5.- Il primo motivo di ricorso assume violazione dell'(allora vigente) norma dell'art. 43 *bis* r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), «in relazione alla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 luglio 2011».

Assume in specie il motivo che del Collegio, che ha emesso la sentenza dichiarativa, faceva parte anche un giudice onorario; e richiama la circolare del Consiglio Superiore che, in via di specificazione dell'art. 43 *bis*, vieta l'utilizzo del GOT (tra l'altro) nella materia fallimentare.

6.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, le circolari del Consiglio Superiore, con cui viene disciplinata la materia degli incarichi affidabili ai giudici onorari, non possono, in quanto fonti normative di secondo grado, introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge (cfr., Cass., 14 gennaio 2013, n. 727; Cass., 14 gennaio 2016, n. 466).

7.- Il secondo motivo assume vizio del procedimento determinante nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché, per riflesso, della sentenza della Corte di Appello. Il motivo gravita sul fatto che, nel corso del procedimento relativo alla dichiarazione di fallimento, il creditore Equitalia ha

rinunciato alla prima delle due istanze che aveva presentato al riguardo.

Secondo la società ricorrente, «alla luce dell'abrogazione della dichiarazione d'ufficio del fallimento operata con la nota riforma di cui ai d.lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007, la desistenza di Equitalia dalla prima istanza di fallimento avrebbe dovuto condurre a una dichiarazione di estinzione del relativo procedimento con condanna alle spese del creditore istante»: «invece, i giudici di primo e secondo grado hanno addirittura attinto alla prima istanza di fallimento per dedurre argomenti per sostenere l'insolvenza della Bingo Seven».

8.- Il motivo non può essere accolto.

Il motivo difetta del necessario requisito dell'autosufficienza di cui all'art. 366 cod. proc. civ., posto che non indica i termini in cui l'attuale ricorrente avrebbe eventualmente sollevato il vizio in sede di giudizio di reclamo. D'altro canto, Equitalia ha desistito dall'istanza per la sentenza dichiarativa solo in relazione a taluni dei crediti vantati, non a tutti.

9.- Il terzo motivo di ricorso concerne la seconda istanza di fallimento presentata da Equitalia e denuncia violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., nonché dell'art. 6 legge fall. per difetto di legittimazione del creditore istante in quanto relativa a crediti previdenziali.

Rilevato che la seconda istanza è stata presentata a mezzo richiamo a crediti di natura previdenziale, il motivo afferma che titolare di tali crediti è l'INPS, non già Equitalia, semplice agente per la riscossione e soggetto privo della legittimazione *ad causam* occorrente per la presentazione del ricorso ex art. 6 legge fall.

10.- Il motivo non è fondato.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, «in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 87 d.p.r. n. 602/1993, come modificato dall'art. 3 legge n. 178/2002, nel prevedere che il concessionario (nella specie, una società di Equitalia) possa, per conto dell'ente pubblico titolare del credito, presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento e per la insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 6 legge fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 cod. proc. civ., così realizzandosi, con la cura della riscossione coattiva per conto del titolare, il perseguimento anche di un interesse proprio del concessionario, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.» (cfr. Cass., 8 febbraio 2012, n. 1776).

11.- Il quarto motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo per l'esito del giudizio.

Ad avviso della società ricorrente, la sentenza della Corte molisana ha omesso di «considerare la comprovata circostanza che la sentenza della CTR n. 68/2016 aveva annullato tutti gli importi iscritti a ruolo per l'importo di euro 1.826.379,89, diversamente da quanto erroneamente affermato dal Tribunale di Larino n. 14/2016, che, invece, sosteneva che fossero stati annullati solo euro 1.371.697,98».

12.- Il motivo non può essere accolto.

In realtà, la Corte d'Appello ha espressamente preso in considerazione l'«assunto di parte reclamante», per cui «la Commissione Regionale di Campobasso, con decisione numero 379/2016, ha disposto la cancellazione integrale di tutti gli importi iscritti al ruolo e riguardanti la prima istanza di

fallimento proposta da Equitalia, per un importo complessivo di euro 1.826.379,89», al proposito rilevando in modo specifico che «dalla lettura della sentenza non è dato di evincere l'importo delle partite al ruolo delle quali è stata disposta la cancellazione».

D'altro canto, è pure da segnalare che la differenza di montante indicata dalla società ricorrente non appare rivestire – nel contesto delle risultanze complessivamente proposte dalla fattispecie concreta – carattere decisivo in ordine alla rilevazione dello stato di insolvenza. Né la società ricorrente si è fatta carico di questo profilo.

13.- Il quinto motivo di ricorso assume nullità della sentenza impugnata «per carenza assoluta di motivazione» in punto di sussistenza dello stato di insolvenza della società.

Ad avviso della ricorrente, la sentenza si è limitata ad affermare che «il Tribunale ha correttamente valutato gli elementi disponibili, così da giungere a riconoscere l'irreversibile incapacità della Bingo Seven s.r.l. di fare fronte alle proprie obbligazioni secondo modalità regolari» e a riportare i «dati dello stato passivo redatto dal Curatore».

Perciò, la sentenza viola – secondo l'avviso della ricorrente – le norme degli art. 5 e 18 legge fall., quella dell'art. 111 comma 6 Cost. e quelle degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

14.- Il motivo non può essere accolto.

In realtà, la Corte molisana ha ampiamente considerato la situazione patrimoniale della società, prendendo in distinta considerazione la gamma di debiti di cui la società risulta gravata in relazione alle risultanze emerse dal bilancio dell'esercizio 2016 (pure soffermandosi in particolare sui debiti verso i lavoratori e su quelli verso i fornitori) e in relazione ai dati portati dal progetto di «stato passivo» predisposto dal

curatore fallimentare; ed esaminando anche le consistenze di cassa; e pure distintamente analizzando l'effettiva esigibilità della serie di crediti che la Bingo Seven ha sostenuto di possedere.

15.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida complessivamente in € 5.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, addì 17 aprile 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **09 OTT. 2018**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Isabella Panacchia

